

Spett.le

.....
.....
.....

**Oggetto: Servizio di rassegna stampa del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
LETTERA D'ORDINE n. GME/..... - CIG: 73086210D9.**

1. PREMESSA

- 1.1 Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (nel seguito: GME), ha indetto una procedura negoziata per l'affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 114 del D. Lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii. (in seguito D. Lgs. n. 50/2016), del servizio di rassegna stampa.
Con atto del la gara è stata aggiudicata alla società (nel seguito: il Fornitore, o).
- 1.2 Tanto premesso, con la presente, il GME Vi affida il servizio in oggetto indicato, da realizzarsi alle condizioni contrattuali definite nei documenti di seguito elencati, ognuno dei quali, in caso di difformità, prevale su quelli che in elenco lo seguono:
- a) la presente lettera d'ordine;
 - b) il Capitolato Tecnico del GME "*Servizio di rassegna stampa del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.*" (Allegato sub 1);
 - c) l'offerta economica del Fornitore presentata in sede di gara (Allegato sub 2).

2. OGGETTO, MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELL'ORDINE

- 2.1 Costituisce oggetto del presente ordine il servizio di rassegna stampa, ad uso del GME, così come dettagliatamente indicato nel Capitolato Tecnico (Allegato sub 1), che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.
- 2.2 Nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al presente ordine, il Fornitore dovrà effettuare tutte le attività necessarie alla prestazione del servizio richiesto, in conformità a quanto specificatamente disciplinato nel Capitolato

Tecnico (Allegato sub 1), rispettando i termini, le modalità, le condizioni e le tempistiche ivi previste.

3. DURATA DELL'ORDINE

- 3.1 Il presente ordine avrà durata complessiva di 30 (*trenta*) mesi, con decorrenza dalla data di perfezionamento dello stesso.
- 3.2 Il GME si riserva l'opzione di prorogare il servizio per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi.

4. GESTIONE DELL'ORDINE

- 4.1 Responsabile della gestione e dell'esecuzione del presente ordine è il dott. Alessandro Talarico, Responsabile della Direzione Governance del GME.

5. IMPORTO DELL'ORDINE

- 5.1 L'importo totale complessivo, fisso ed invariabile, comprensivo di ogni onere connesso, dovuto per i servizi di cui al precedente punto 2, è pari ad Euro, oltre IVA, in conformità a quanto indicato dal Fornitore nella propria offerta (Allegato *sub 2*).
- 5.2 A fronte dell'eventuale richiesta di proroga, così come previsto al precedente punto 3.2, Vi verrà corrisposta la quota parte del corrispettivo contrattuale calcolato sulla base dell'effettivo periodo di proroga svolto.

6. MODALITÀ DI FATTURAZIONE

- 6.1 L'importo di cui al precedente punto 5.1 dovrà essere fatturato dal Fornitore in n. 10 rate trimestrali posticipate di pari importo, da intestare a:

Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.

Socio unico ex art. 5 D.Lgs. 79/99 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124

00197 Roma - Italia

Registro Imprese di Roma, Partita IVA e C.F.: 06208031002.

- 6.2 Nelle fatture dovranno essere indicati:

- tutti i dati e le informazioni di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 633/72;
- il riferimento: Lettera d'Ordine n.;
- gli estremi per consentire di effettuare il pagamento, ivi compreso quanto previsto al successivo punto 20;

- il riferimento all'articolo 17-ter, comma 1bis, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ove applicabile, con l'indicazione della dicitura "*scissione dei pagamenti*".

7. PAGAMENTI

- 7.1 Il pagamento delle fatture, emesse secondo le modalità di cui al precedente punto 6, avverrà, tramite bonifico bancario con valuta fissa per il beneficiario, entro il trentesimo giorno dalla data di ricevimento delle fatture stesse al protocollo del GME.
- 7.2 Il pagamento verrà effettuato sul conto corrente dedicato di cui al successivo punto 20.
- 7.3 Resta inteso, al riguardo, che non sono accettate dal GME tratte e/o ricevute bancarie che, pertanto, verranno in ogni caso respinte.
- 7.4 Non si potrà procedere al pagamento in assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) valido e regolare.

8. PENALITA' E RISOLUZIONE

- 8.1 In caso di ritardo nell'avvio del servizio di rassegna stampa rispetto ai tempi indicati alla lettera D. del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà obbligato a pagare al GME la somma di €. 50,00 (*cinquanta/00*) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno. Qualora il ritardo nell'avvio del servizio di rassegna stampa sia superiore a 2 (*due*) giorni naturali e consecutivi, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
- 8.2 Qualora il Fornitore non presti il servizio quotidiano di rassegna stampa entro i termini fissati alle lettere E.1 ed E.3 del Capitolato Tecnico, lo stesso Fornitore sarà obbligato a pagare al GME la somma di € 50,00 (*cinquanta/00*), fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno. Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, fax, lettera, etc.) al soggetto aggiudicatario, per n. 3 (*tre*) volte, la mancata messa a disposizione del servizio entro i termini di cui alle lettere E.1 ed E.3 del Capitolato Tecnico, il contratto potrà essere risolto dal GME stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
- 8.3 Qualora il Fornitore non presti il servizio quotidiano di rassegna stampa secondo le modalità fissate alla lettera E. del Capitolato Tecnico, il GME, previa contestazione in forma scritta (trasmessa via e-mail, fax, lettera, etc.) al

Fornitore per n. 3 (*tre*) volte, potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

8.4 Qualora il Fornitore preli il servizio quotidiano di rassegna stampa in forma incompleta e non provveda al completamento del servizio stesso, nel rispetto dei termini fissati alla lettera E.2 del Capitolato Tecnico, il contratto potrà essere risolto dal GME, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a seguito di n. 6 (*sei*) contestazioni effettuate in forma scritta (trasmessa via e-mail, fax, lettera, etc.) dal GME medesimo.

8.5 In caso di mancato rispetto dei termini indicati alla lettera D. del Capitolato Tecnico per la prestazione del servizio di assistenza, il Fornitore sarà obbligato a pagare al GME la somma di € 10,00 (*dieci/00*) per ogni ora di ritardo, fino ad un massimo di € 50,00 (*cinquanta/00*) giornalieri, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, fax, lettera, etc.) al Fornitore, per n. 4 (*quattro*) volte, il ritardo nella prestazione del predetto servizio di assistenza, il contratto potrà essere risolto dal GME stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

8.6 In caso di mancato rispetto dei termini indicati alle lettere C.3, C.4, C.5 e C.6 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà obbligato a pagare al GME la somma di € 10,00 (*dieci/00*) per ogni ora di ritardo, fino ad un massimo di € 50,00 (*cinquanta/00*) giornalieri, fatto salvo il diritto del GME al risarcimento di ogni ulteriore danno.

Qualora il GME contesti in forma scritta (trasmessa via e-mail, fax, lettera, etc.) al Fornitore, per n. 4 (*quattro*) volte, il ritardo nella prestazione dei servizi di cui alle lettere predette, il contratto potrà essere risolto dal GME stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

8.7 Il GME potrà provvedere al recupero delle somme derivanti da eventuali penali, sia deducendole dal canone trimestrale, sia trattenendo la garanzia definitiva di cui all'art. 9 dell'Avviso di selezione.

9. RECESSO

9.1 Il GME potrà recedere dal presente ordine, interamente o in parte, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di 30 (*trenta*) giorni.

- 9.2 In tal caso, il GME riconoscerà al Fornitore il diritto ai compensi per le attività svolte fino alla data di efficacia del recesso.
Resta inteso che non sarà riconosciuto il diritto al risarcimento di eventuali danni.

10. TIPOLOGIA E MODALITÀ DELLE PRESTAZIONI

- 10.1 Le prestazioni saranno eseguite personalmente da dipendenti del Fornitore e/o collaboratori del Fornitore e sono, ad ogni effetto, configurate come prestazioni di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile. Esse, quindi, non implicano alcun rapporto di dipendenza nei confronti del GME e non sono riferibili per alcun effetto di legge, neppure implicito, al rapporto di lavoro subordinato ed alle vigenti disposizioni in materia previdenziale ed assistenziale, né hanno carattere coordinato e/o continuativo.
- 10.2 Il Fornitore, pertanto, potrà liberamente continuare nell'esercizio delle proprie attività, con la sola limitazione di non compiere opere in concorrenza, in contrasto o che comunque possano far nascere situazioni di conflitto di interesse rispetto a quelle che saranno fornite a favore del GME.
- 10.3 La prestazione del Fornitore sarà, quindi, fornita:
- senza vincolo di subordinazione;
 - senza obbligo di sottostare a specifiche direttive, fatte salve, ovviamente, le indicazioni di carattere tecnico-scientifico;
 - senza obbligo di assoggettamento a qualsivoglia potere gerarchico;
 - adottando criteri organizzativi propri.

11. PERSONALE DIPENDENTE

- 11.1 Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del c.c. nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore.
- 11.2 Il Fornitore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto all'espletamento dell'ordine.

11.3 A tal fine il Fornitore è tenuto ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza del personale dipendente.

12. GARANZIA

12.1 A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente ordine, il Fornitore ha presentato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/16, apposita garanzia definitiva di importo pari ad €, a mezzo di

12.2 È fatto, comunque, salvo il diritto del GME al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente ordine.

13. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

13.1 Il Fornitore si assume ogni e qualunque responsabilità inerente sia all'espletamento delle prestazioni connesse con il presente ordine sia all'operato dei propri collaboratori, impegnandosi, di conseguenza, a manlevare e tenere indenne il GME da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell'esecuzione dell'ordine, possano derivare al proprio personale e/o ai propri collaboratori e/o terzi, incluso il GME stesso e/o il personale e/o i collaboratori del GME.

13.2 La responsabilità dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale sussisterà esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di comportamenti determinati da dolo o colpa, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente contratto. Non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME o del Fornitore, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

13.3 Non sussisterà alcuna responsabilità per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del controllo del GME o del Fornitore, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni dell'erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti

parte del sistema informatico, quando tali interruzioni siano imputabili al comportamento di terzi.

13.4 Fermo restando quanto sopra, il mancato o il ritardato esercizio di diritti spettanti ad una parte ai sensi del presente contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

14. ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE

14.1 Con l'accettazione del presente ordine, il Fornitore si impegna a garantire al GME che tutte le attività saranno svolte secondo le migliori tecniche disponibili, in maniera professionale ed a regola d'arte, in relazione al livello di qualità assunto per le attività stesse. Tuttavia, qualora le prestazioni rese in esecuzione del presente ordine dovessero presentare vizi o anomalie, il Fornitore sarà tenuto ad eliminare con la massima tempestività tali vizi ed a risolvere tali anomalie, senza che ciò possa dargli diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

14.2 Il GME fornirà, dietro richiesta del Fornitore, tutti i dati necessari all'espletamento dell'ordine; nel caso in cui i dati forniti dal GME fossero insufficienti o incompleti, il Fornitore sarà tenuto a richiedere in tempo utile i dati mancanti che potessero fargli difetto in modo che in nessun caso il GME abbia a trovarsi di fronte ad una situazione di fatto risultante da una mancanza di tempestive informazioni.

14.3 Durante l'espletamento del servizio il Fornitore sarà tenuto ad adeguare le proprie prestazioni alle eventuali ulteriori esigenze del GME che si potrebbero rendere necessarie in conseguenza di modifiche del quadro normativo o regolatorio.

15. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

15.1 Il presente ordine ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi e l'esecuzione dello stesso non potrà essere data in subappalto, fatti salvi accordi diversi tra le Parti.

16. PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELL'ORDINE

16.1 L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente ordine non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.

17. DIRITTI DI PRIVATIVA

17.1 Il Fornitore riconosce espressamente che i diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale sui dati e sui contenuti del GME, nonché tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi alla denominazione e/o ai marchi/loghi del GME, restano di esclusiva titolarità del GME stesso. Di conseguenza, il Fornitore non potrà in alcun modo vantare, per alcun motivo, qualsivoglia pretesa sui diritti del GME.

17.2 In relazione all'oggetto del presente ordine il GME è sollevato da ogni rivendicazione da parte di titolari o concessionari – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di marchi, brevetti, copyright, diritti d'autore, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale, concernenti il servizio in questione, con l'obbligo di tenere a cura e spesa del Fornitore le cessioni, le licenze, o le autorizzazioni necessarie, come pure di sopportarne tutte le spese eventuali.

17.3 Qualora a seguito di contestazione fosse imposta la modifica totale o parziale dei prodotti necessari all'esecuzione del presente ordine, questi dovranno essere tempestivamente modificati a completa cura e spese del Fornitore senza alcun pregiudizio per la qualità, le caratteristiche e le garanzie connesse alla prestazione del servizio.

18. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

18.1 Il Fornitore si obbliga a mantenere segreti e riservati tutti i dati e le informazioni di cui verrà in possesso in occasione dell'esecuzione del presente ordine ed a non farne utilizzazione, neppure parziale, a qualunque titolo, impegnandosi a vincolare espressamente a tale obbligo anche il proprio personale; tale obbligo decorre dalla data di perfezionamento del presente ordine e termina 10 (*dieci*) anni dopo lo scioglimento dello stesso.

19. OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. 231/2001 E SS.MM.II. E AL CODICE ETICO

19.1 Con la sottoscrizione del presente ordine il Fornitore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello di organizzazione e gestione adottato dal GME ex D.Lgs. n. 231/2001, consultabile sul sito internet www.mercatoelettrico.org.

19.2 Con l'accettazione dell'ordine il Fornitore si obbliga a svolgere l'attività oggetto del presente ordine in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Modello di organizzazione e gestione adottato dal GME ex D.Lgs. n. 231/2001, del Codice Etico e più in generale di quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

19.3 Il Fornitore si obbliga pertanto a tenere GME manlevata ed indenne da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria, o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, di quanto disposto dal Modello di organizzazione e gestione adottato dal GME ex D.Lgs. n. 231/2001, dal Codice Etico e più in generale da quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.

19.4 L'inosservanza di tale obbligo da parte del Fornitore costituirà inoltre grave inadempimento contrattuale e legittimerà GME a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

20. OBBLIGHI RELATIVI ALLA LEGGE N. 136/2010 SS.MM.II. E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

20.1 Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., il GME comunica che il CIG (codice identificativo di gara) relativo al presente ordine è: 73086210D9.

20.2 Il Fornitore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente ordine.

20.3 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

20.4 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010 ss.mm.ii. il Fornitore è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, mediante la trasmissione al GME del relativo modulo, alla presente allegato (Allegato *sub* 3).

20.5 Il pagamento dell'importo dovuto per il presente ordine verrà effettuato sul conto corrente dedicato di cui al presente punto.

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA NORMATIVA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

21.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive integrazioni, delle relative delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle norme del Codice Etico e di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati dal GME e consultabili sul sito internet www.mercatoelettrico.org.

21.2 Con la stipula del presente contratto il Fornitore si obbliga pertanto a svolgere l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione adottato dal GME ex Legge 190/2012, nel Codice Etico e più in generale di quanto disposto dalla Legge 190/2012.

21.3 Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte del Fornitore costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà GME a risolvere il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che in tal caso il Fornitore sarà tenuto a risarcire qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, a GME stesso.

22. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

22.1 La legge applicabile al presente contratto è la legge italiana.

22.2 Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'esecuzione o all'interpretazione del presente ordine è in via esclusiva quello di Roma.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

23.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche e integrazioni, concernente il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" (di seguito: D.Lgs. n. 196/2003), s'informa che i dati personali acquisiti nell'ambito del presente contratto sono raccolti e trattati dal GME, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla esecuzione del presente contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.

23.2 Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione dei dati personali del Fornitore è presupposto necessario per la corretta esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per adempiere agli obblighi di legge. L'eventuale mancato conferimento totale o parziale dei dati da parte Vostra comporta per il GME l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni previste nel presente contratto;
- i dati suddetti, nonché quelli elaborati dal GME, non saranno oggetto di comunicazione e di diffusione da parte del GME se non in conformità e nei limiti previsti dal presente contratto e dalla legge;
- la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall'articolo 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003.

23.3 Si fa presente che il titolare del trattamento dei dati personali è il GME, in persona dell'amministratore delegato *pro tempore*, domiciliato per la carica presso il GME, Viale Maresciallo Pilsudski 122/124 - 00197 Roma.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali relativamente all'esecuzione del presente ordine è il dott. Alessandro Talarico, domiciliato per la carica presso il GME, Viale Maresciallo Pilsudski 122/124 - 00197 Roma.

L'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede del GME, Viale Maresciallo Pilsudski, 122/124 - 00197 Roma.

24. COMUNICAZIONI

24.1 Per le finalità di cui al presente ordine, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski 122/124 - 00197 Roma;

-

24.2 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente ordine dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, o a mezzo posta elettronica, ai seguenti indirizzi:

- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski 122/124 - 00197 Roma, numero di telefacsimile, mail:

-

Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile o posta elettronica.

25. PERFEZIONAMENTO DELL'ORDINE

25.1 Al fine del perfezionamento del presente ordine, entro 10 (*dieci*) giorni dalla data di ricevimento della presente lettera dovrete inviare, anche anticipata via tele facsimile al numero 06/80124524 all'attenzione della Direzione Legale e Regolazione, in un unico plico, a:

*Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski 122/124 - 00197 Roma*

la documentazione di seguito indicata:

a) conferma scritta su carta intestata della Vostra integrale accettazione del presente ordine che si dovrà attenere al seguente fac-simile: "Con riferimento alla Vostra lettera d'ordine prot. --- del --- relativa al "Servizio di rassegna stampa del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A." comunichiamo la nostra

accettazione integrale e incondizionata di tutte le clausole in essa contenute e, ai fini e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2, del codice civile, approviamo specificatamente le clausole di cui agli articoli: 8 (*Penalità e risoluzione*), 9 (*Recesso*), 13 (*Limitazione di responsabilità*), 14 (*Esecuzione a regola d'arte*), 15 (*Divieto di cessione e subappalto*), 17 (*Diritti di privativa*), 18 (*Riservatezza delle informazioni*), 19 (*Obblighi relativi al D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. e al Codice etico*), 20 (*Obblighi relativi alla legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e clausola risolutiva espressa*), 21 (*Obblighi relativi alla normativa in tema di anticorruzione*), 22 (*Legge applicabile e foro competente*) della lettera d'ordine;
b) copia della presente lettera d'ordine, firmata in ogni foglio per l'accettazione dai Vostri legali rappresentanti;
c) copia del Modello ex art. 3 legge 136/2010 ss.mm.ii.

25.2 Resta inteso che l'affidamento dell'ordine deve intendersi perfezionato dopo che il GME avrà ricevuto tutta la documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b).

Distinti saluti

Avv. Lorena A. Ruberti

Allegati:

- 1) Capitolato tecnico del GME "Servizio di rassegna stampa del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.";
- 2) Offerta economica di presentata in sede di gara;
- 3) Modello ex art. 3 legge 136/2010 ss.mm.ii.